



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

UFFICIO
SEGRETARIA ISTITUZIONALE

S. Marino, 17

17 DIC 2025

PUBBLICATO AD VALVAS



Vista la Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1 "La Magistratura. Ordinamento Giudiziario e Consiglio Giudiziario" e il Regolamento interno del Consiglio Giudiziario adottato nella seduta del 20 aprile 2022;

Udito il riferimento del Dirigente del Tribunale nel corso della seduta del Consiglio Giudiziario tenutasi in data 15 dicembre 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Giudiziario riunitosi in data 15 dicembre 2025 con cui viene disposta l'emissione del bando per il reclutamento di un Giudice supplente per la Responsabilità Civile dei Magistrati, per il grado di appello; è emesso il presente

**AVVISO PUBBLICO
DI VACANZA
PER IL RECLUTAMENTO DI UN GIUDICE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
DEI MAGISTRATI SUPPLENTE PER IL GRADO DI APPELLO**

**Art.1
(Requisiti per l'ammissione)**

1. Il candidato a Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati supplente per il grado di appello di cui al presente avviso pubblico di vacanza, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: avere svolto per venti anni il ruolo di magistrato, avvocato o professore universitario e godere di chiarissima fama.

**Art.2
(Presentazione delle domande)**

1. Il candidato, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, può presentare domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento per un posto di Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati supplente per il grado di appello.

2. Le domande di partecipazione al bando devono essere presentate in busta chiusa tramite lettera raccomandata o corriere, oppure a mano, **presso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Giudiziario** (Palazzo Pubblico - Piazza della Libertà, 47890 - San Marino Città) entro le ore 14.15 di mercoledì 31 marzo 2026.

3. Sulla busta va precisato nome e cognome del mittente ed indicato "Domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento per un posto di Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati supplente per il grado di appello".

4. La presentazione della domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 15,00= (quindici/00). L'imposta di bollo può essere assolta mediante l'applicazione di marca da bollo del valore corrispondente oppure mediante produzione, unitamente alla domanda, della ricevuta di avvenuto pagamento del corrispondente importo rilasciata dalla Cassa dell'Ufficio del Registro e Conservatoria della Repubblica di San Marino oppure rilasciata tramite applicativo



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

web secondo le istruzioni previste sul sito www.gov.sm sezione servizi online, sottosezione pagamento tributi online.

5. Nella domanda i concorrenti devono precisare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio agli effetti del recapito della corrispondenza e dichiarare di avere preso esatta conoscenza del presente avviso pubblico di vacanza e delle disposizioni normative di riferimento e di accettare tutte le condizioni ivi previste che costituiscono *lex specialis* del presente procedimento.

6. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, presentati in originale o in copia autentica:

- a) certificato di residenza;
- b) certificato di nascita;
- c) certificato penale generale;
- d) certificato carichi pendenti;
- e) certificato attestante il godimento dei diritti civili;
- f) certificato che attesti che il candidato non ha subito condanne da cui risulta l'interdizione dai diritti politici;
- g) certificato di laurea in giurisprudenza con votazione.

7. Il candidato cittadino sammarinese o residente nella Repubblica di San Marino allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato ai sensi dell'articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 attestante gli stati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), in luogo della presentazione della relativa certificazione, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, secondo periodo della Legge n.159/2011.

8. Alla domanda deve essere allegato un *curriculum vitae et studiorum* dettagliato dal quale possano desumersi i requisiti di cui all'articolo 1. In particolare devono essere posti in evidenza titoli accademici, professionali, pubblicazioni scientifiche ed eventuali altri attestati o specializzazioni, ritenuti utili ai fini della valutazione.

9. Il candidato che ha superato la prova dovrà presentare alla Commissione, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di essere risultato vincitore, il certificato medico che attesti l'idoneità fisica a svolgere il servizio.

10. Il candidato autorizza inoltre la Commissione Giudicatrice a svolgere o a richiedere verifiche di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 6, all'interno del territorio sammarinese.

11. Si declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti di domande e documenti inviati a mezzo servizio postale.

12. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'interessato si considerano inammissibili.

Art.3

(Nomina della Commissione Giudicatrice)

1. Il Consiglio Giudiziario, per la valutazione di professionalità dei candidati, nomina, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b) della Legge Costituzionale



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

UFFICIO
SEGRETARIA ISTITUZIONALE

S. Marino, 17 DIC 2025

PUBBLICATO AD VALVAS

n.1/2021, una Commissione Giudicatrice composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti fra personalità di chiara fama nell'ambito del diritto, anche esterne alla Magistratura sammarinese oppure fra i Magistrati per specifico incarico. Non possono far parte della Commissione Giudicatrice gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai e all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino.

2. La Commissione Giudicatrice, dopo la verifica della regolarità formale delle domande, valuta i curricula vitae dei candidati, i titoli e le pubblicazioni nel rispetto dei seguenti criteri:

- conoscenza del diritto sammarinese;
- competenza nel settore di impiego;
- esperienze pratiche.

Art.4
(Durata)

1. La durata dell'incarico è disciplinata dall'articolo 6 comma 4 della Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1.

Art. 5
(Incompatibilità e trattamento economico)

1. Le incompatibilità sono quelli di cui, rispettivamente, all'articolo 10, comma 5 della Legge Costituzionale n.1/2021 e successive modifiche.
2. Il trattamento economico è quello disciplinato dalle leggi vigenti.

Art.5
(Conoscenza e accettazione delle norme e disposizioni)

1. La partecipazione alle procedure di reclutamento di cui al presente avviso pubblico di vacanza, presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione da parte degli interessati delle norme e delle disposizioni contenute nel presente avviso pubblico di vacanza nonché di tutte le disposizioni di cui alla Legge Costituzionale n.1/2021 e a tutte le disposizioni normative pertinenti.

San Marino, 17 dicembre 2025/1725 d.F.R.

L'Ufficio di Segreteria
del Consiglio Giudiziario

Firmato digitalmente da: Elia Zaghini
Organizzazione: PA RSM/01
Data: 17/12/2025 09:27:44



Firmato digitalmente da: Lara Micheloni
Organizzazione: PA RSM/01
Data: 17/12/2025 09:29:19



